



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**  
**DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. **74** del **2005** proposto da **DALMONEGO DIEGO**,  
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara con domicilio  
presso la Segreteria del T.R.G.A. in Trento, Via Calepina n. 50;

**C O N T R O**

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del  
Presidente del Consiglio pro tempore e l'**AMMINISTRAZIONE**  
**DELLA DIFESA**, in persona del Ministro, rappresentate e difese  
dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta  
Nuova n. 9 sono, per legge, domiciliate;

**per l'annullamento,**

previa sospensione, del provvedimento del Direttore Generale della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio  
Civile prot. n. 98578/II.3 del 14/12/2004 di diniego della revoca dello  
status di obiettore di coscienza, nonchè di ogni atto preparatorio,  
presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive

difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 - relatore il consigliere Mario Mosconi - l'avv. Daniele Granara per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Guido Denicolò per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO**

1 - La Direzione Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il servizio civile, si rifiuta di revocare (su specifica istanza del ricorrente, ritenuta inammissibile) un atto dichiarativo di status di obiettore di coscienza assunto a carico di quest'ultimo allorquando lo stesso optò per il servizio civile, al contempo soddisfacendo il relativo periodo di durata, in alternativa al servizio militare obbligatorio.

2 - In particolare, a distanza di più di tre lustri, il citato ricorrente - che svolge ora attività lavorativa nell'ambito dei servizi di Polizia locale di un Comune del Trentino e che, per i compiti affidatigli, è chiamato anche a servizi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico - ebbe, infatti, a chiedere che tale datata dichiarazione venisse revocata: ciò al fine di non dover essere - in futuro - costretto a perdere il detto lavoro. Del resto egli ivi sosteneva - con convinzione - di aver mutato radicalmente opinione al riguardo; a tal punto che, proprio in tempi ormai non più "sospetti", ebbe a manifestare il proprio diverso pensiero per iscritto in tal modo ed in tale preciso senso e perciò in

modo contrario rispetto al passato. Tuttavia il risultato è stato negativo, come già delineato.

3 - Il relativo atto di rifiuto viene, perciò, avversato come segue:

a - violazione dell'art. 1 della l. 8 luglio 1998 n. 230 in relazione alla violazione dei principi generali in materia di revoca degli atti amministrativi; eccesso di potere per difetto del presupposto e per contraddittorietà ed illogicità manifeste;

b - violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per difetto ed erroneità di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste; violazione dei principi generali in materia di obiezione di coscienza; perplessità;

c - violazione dell'art. 1 della l. 8 luglio 1998 n. 230, in relazione alla violazione degli artt. 2, 3, 21 e 97 della Costituzione ed alla violazione degli artt. 9 e 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e per contraddittorietà ed illogicità manifeste; ingiustizia grave e manifesta;

d - violazione dell'art. 1 della l. 8 luglio 1998 n. 230 in relazione alla violazione dell'art. 3 Costituzione; eccesso di potere per disparità di trattamento e per contraddittorietà manifesta;

e - in subordine: illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 8 luglio 1998 n. 230 per violazione degli artt. 2, 3 e 21 Costituzione;

f - in via di ulteriore subordine: illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale derivata dall'art. 15 in relazione alla violazione degli artt. 3, 4, 35 e 51 della Costituzione.

4 - La controparte pubblica statale - ritualmente costituitasi in giudizio e premesse eccezioni anche sulla competenza giurisdizionale di questo giudice - ha concluso per il rigetto del ricorso.

5 - All'udienza del 24 novembre 2005, avendo le parti precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata spedita a sentenza.

### **DIRITTO**

1 - Ritieni il Collegio che l'atto qui impugnato, con il quale l'Ufficio Statale nazionale per il servizio civile respinge la istanza di revoca dello status di obiettore di coscienza, poiché ritenuta inammissibile in quanto irrevocabile lo status medesimo, non sia discutibile in questa sede poiché la presupposta domanda giustiziale esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

2 - Ed invero - pur in disparte in rito il fatto che il Comune di cui è dipendente il ricorrente non ha adottato alcun provvedimento tra quelli temuti dallo stesso ed il fatto che il medesimo istante, di converso, sia dipendente di un Ente Pubblico locale - ritieni, in ogni caso, il Collegio che la posizione reclamata dal medesimo, come oggettivamente enucleabile in relazione alla questione proposta, sia riconducibile, ai sensi dell'art. 5 della l. 8 luglio 1998 n. 230, alla sfera di quei diritti soggettivi della persona così attentamente e direttamente protetti dalla stessa Costituzione. Diritti che, nelle attuali condizioni lavorative in cui è collocato l'istante, non possono non

restare collegati in modo continuato all'inalienabile principio della libertà di pensiero e di opinione e alla sua radicale tutela.

3 – Compete perciò al Giudice ordinario sindacare se e in che misura il diritto soggettivo de quo sia da ritenersi leso (o meno) da un atto siffatto e se quest'ultimo abbia (o meno) ragione di essere e, in caso negativo, se lo stesso vada ignorato mediante non applicazione (TAR Liguria, Sez. II, 21.05.01, n. 615; Trib. Bs 13 luglio 2001). Tanto più che, allo stato, il servizio militare obbligatorio risulta ormai sospeso "ad nutum" (L. 23 agosto 2004 n. 226; l. 14 novembre 2000 n. 331; dec. lg.vo 8 maggio 2001 n. 215) e che il ricorrente ha, da tempo, assolto appieno i relativi obblighi e doveri alternativi.

4 - Perciò, pur a mezzo della sopravvenuta efficacia della detta normativa, è superabile il parere del Consiglio di Stato (n. 10425/04 III Sez.) invocato dall'Ufficio nazionale in questione, poiché, nelle pieghe dello stesso primo, si fa leva solo sull'ordinamento militare e all'interno dei confini della inerente normativa di settore.

5 – Soccorrono, data anche la parziale novità e la originalità della vicenda, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia.

#### **P.Q . M .**

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **74/2005**, lo dichiara **inammissibile** per difetto di giurisdizione.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità

